

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"INSIEME" DI OLOS MASSAGE

L'anno 2016 il giorno 2 (due) del mese di Gennaio, in Roma (RM), via

Trasaghis 5, si conviene e si stipula quanto segue:

tra i signori

1. **DI FINO PIETRO** nato a Roma il 16/12/1953, residente a Roma, via Trasaghis 5, codice fiscale: DFNPTR53T16H501O; e
2. **LITTI GINA** nata a Roma il 12/06/1956, residente a Roma, via Trasaghis 5, codice fiscale: LTTGNI56H52H501H; e
3. **DI FINO PAOLO** nato a Roma il 07/07/1979, residente a Fiano Romano (RM), Via Genova 114, codice fiscale: DFNPLA79L07H501O; e
4. **DI FINO FRANCESCA** nata Roma il 26/05/1983, residente a Roma, Via Trasaghis 18/E, codice fiscale: DFNFNC83E66H501B; e
5. **RENZI GIANMAURO** nato Roma il 10/02/1978, residente a Roma, Via Trasaghis 18/E, codice fiscale: RNZGMR78B10H501C; e
6. **CUDAZZO ANNACHIARA** nata a Lecce il 09/07/1982, residente a Fiano Romano (RM), Via Genova 114, codice fiscale: CDZNCH82L49E506I

1) E' costituita l'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE CULTURALE "INSIEME" DI OLOS MASSAGE

2) La sede dell'associazione è stabilita nel Comune di Roma, Via Trasaghis 5.



3) L'associazione non persegue finalità di lucro. Scopi dell'Associazione sono, nel rispetto delle leggi vigenti, i seguenti:

a) la promozione, lo sviluppo e la tutela degli associati operanti nel settore dell'estetica, del benessere e dell'immagine, nelle varie forme associate e nelle diverse espressioni; tale promozione, sviluppo e tutela possono realizzarsi nei rapporti con le istituzioni, pubbliche e private, pubblica amministrazione, organizzazioni politiche, economiche a livello nazionale ed a tutti i livelli territoriali;

b) favorire contatti fra gli associati aventi specifici interessi sociali, culturali e professionali;

c) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze;

d) allargare gli orizzonti didattici degli associati anche attraverso lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e di lezioni nello specifico settore, collaborando e convenendo con scuole di estetica, istituti professionali di ogni ordine e grado;

e) diffondere tra gli associati i propri approfondimenti tematici, didattici e di ricerca, di qualsiasi genere: letterario, saggistico, manualistico e con differenti mezzi: stampa, online ed in tutte le possibile forme visive, audiovisive ed elettroniche;

f) aderire a similari organizzazioni territoriali e nazionali;

In diretta attuazione di tali scopi, l'associazione svolge le seguenti attività:

l) organizza corsi di formazione, di aggiornamento professionale, seminari di studio, ricerche, convegni con vari enti ed istituzioni su temi di interesse



generale e su specifiche tematiche relative all'estetica ed al benessere;

II) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione, ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

III) promuove nei confronti degli associati la fornitura e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazioni alle imprese e professionisti del settore, di natura commerciale, tributaria, legale, amministrativa, di consulenza del lavoro, ambientale, previdenziale, assistenziale, informatica, finanziaria, assicurativa, e quanti altri occorrenti anche mediante apposite convenzioni;

IV) promuove iniziative editoriali, tradizionali ed online in ottemperanza agli obiettivi generali;

V) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica anche mediante ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali,

4) Per quanto attiene alla durata, alle risorse economiche, alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, ai diritti ed agli obblighi degli associati, ed alle condizioni della loro ammissione, si fa espresso riferimento a quanto è stabilito dallo statuto, da cui è retta l'associazione, composto da N.25 articoli allegati al presente atto per formarne parte



integrante e sostanziale.

5) L'Associazione, come più dettagliatamente esposto negli art. 16 e 17 dello statuto, è amministrata da un consiglio direttivo, composto da almeno tre membri, eletti dall'assemblea fra i propri componenti. Essi svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica fino tre anni, rinnovabili, salvo revoca o dimissioni. I soci fondatori frattanto convengono che l'associazione sia amministrata da un consiglio direttivo composto da n. 6 membri ed a tale incarico vengono nominati, fino a scadenza, revoca o dimissioni, i signori: Di Fino Pietro, Litti Gina, Di Fino Paolo, Di Fino Francesca, Renzi Gianmauro e Cudazzo Annachiara che accettano e nominano presidente il signor Di Fino Pietro, vice presidente la signora Litti Gina, segretario e tesoriere il signor Di Fino Paolo che pure accettano.

Il consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, il tutto come più dettagliatamente disposto agli art. 16 e 17 dello statuto.

6) Il consiglio direttivo stabilisce che per il primo anno, salvo successive modifiche deliberate dallo stesso, la quota associativa sarà pari ad euro 50,00 (cinquanta).

7) Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

8) Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento all'acquisto da parte dell'associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il consiglio direttivo viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

9) Le spese di registrazione del seguente atto sono a carico dell'Associazione.

Roma data 02.01.2015

Letto, approvato e sottoscritto

Pietro Di Fino

Gina Litti

Paolo Di Fino

Francesca Di Fino

Giuseppe Reuzi

Annachiara Cudazzo



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 07/01/2016
al n. 43 serie 3 versante € 200,00
(Euro duecento/00)

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Fabio Ignaccolo

L'IMPIEGATO DEBITO
Luigi Antonio Maschiorente



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "INSIEME" DI
OLOS MASSAGE**

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione culturale, senza scopo di lucro, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata **Associazione culturale "INSIEME" di Olos Massage**

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'associazione culturale ha sede legale a Roma in Via Trasaghis 5. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - SCOPO

L'associazione non persegue finalità di lucro. Scopi dell'Associazione sono, nel rispetto delle leggi vigenti, i seguenti:

- a) la promozione, lo sviluppo e la tutela degli associati operanti nel settore dell'estetica, del benessere e dell'immagine, nelle varie forme associate e nelle diverse espressioni; tale promozione, sviluppo e tutela possono realizzarsi nei rapporti con le istituzioni, pubbliche e private, pubblica amministrazione, organizzazioni politiche, economiche a livello nazionale ed a tutti i livelli territoriali;



b) favorire contatti fra gli associati aventi specifici interessi sociali, culturali e professionali;

c) favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze;

d) allargare gli orizzonti didattici degli associati anche attraverso lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e di lezioni nello specifico settore, collaborando e convenendo con scuole di estetica, istituti professionali di ogni ordine e grado;

e) diffondere tra gli associati i propri approfondimenti tematici, didattici e di ricerca, di qualsiasi genere: letterario, saggistico, manualistico e con differenti mezzi: stampa, online ed in tutte le possibile forme visive, audiovisive ed elettroniche;

f) aderire a similari organizzazioni territoriali e nazionali;

In diretta attuazione di tali scopi, l'associazione svolge le seguenti attività:

I) organizza corsi di formazione, di aggiornamento professionale, seminari di studio, ricerche, convegni con vari enti ed istituzioni su temi di interesse generale e su specifiche tematiche relative all'estetica ed al benessere;

II) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione, ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;

III) promuove nei confronti degli associati la fornitura e/o fornisce

Direzione Pr...

direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazioni alle imprese e professionisti del settore, di natura commerciale, tributaria, legale, amministrativa, di consulenza del lavoro, ambientale, previdenziale, assistenziale, informatica, finanziaria, assicurativa, e quanti altri occorrenti anche mediante apposite convenzioni;

IV) promuove iniziative editoriali, tradizionali ed online in ottemperanza agli obiettivi generali;

V) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica anche mediante ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali,

Art. 5 - SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) e le persone giuridiche, che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Sono presenti all'interno dell'associazione due categorie di soci:

1. I soci onorari, persone che hanno contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo



sviluppo dell'associazione. E' il consiglio direttivo che nomina i soci onorari con giudizio insindacabile. Vengono nominati di diritto soci onorari i soci fondatori dell'associazione.

2. I soci ordinari persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il socio che non rinnovi annualmente la propria iscrizione versando la quota associativa è soggetto ad espulsione con delibera del consiglio direttivo; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio espulso.

Art. 7 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Quota aggiuntiva per il pagamento di attività specifiche.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 8 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. partecipare a qualsiasi attività, corso e manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte c/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale;
8. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) rispettare le norme del presente statuto;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;



c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;

d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

Art. 10 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme statutarie il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

a)- Richiamo

b)- Sospensione;

c)- Espulsione;

Il Socio moroso viene direttamente espulso con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è temporanea. Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

a) per dimissioni;

b) mancato rinnovo delle quote sociali;

c) per inosservanza del presente Statuto;

d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

e) per decesso.

Art. 12 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori



deliberati dal consiglio direttivo, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 13 - MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di cinque soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni



dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- ogni altro argomento di carattere straordinario

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione postale o telematica (e-mail) da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide:



- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi specificamente previsti negli art. 22 e 23 del presente statuto. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci tra i facenti parte della categoria dei soci onorari. La carica s'intende definitivamente attribuita quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione del consiglio direttivo dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo, purché quest'ultimo facente parte della categoria dei soci onerari. La carica ha la durata triennale. Le cariche sono onorifiche e sono a titolo gratuito. Ai componenti compete, se richiesto, il rimborso delle spese vive regolarmente documentate.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- Il Presidente



- Il Vicepresidente

- Il Segretario

- Il Tesoriere

Art. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve essere composto da almeno tre membri, nello specifico è formato:

- dal Presidente

- dal Vice Presidente;

- dai Consiglieri tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il

Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e puo' essere rieletto.

Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il

Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall' inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. stabilire l'importo della quota annuale e delle eventuali quote relative a specifiche attività.
5. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione.

6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione.

7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;

8. nominare i soci onorari;

9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;

10. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;

11. stabilire la data, fora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;

12. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.

13. eleggere fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

14. curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno



la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai due soci più anziani di iscrizione che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 18 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale e dei terzi. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.



Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca e presiede l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 19 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.



Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 20 - PATRIMONIO SOCIALE


Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali, dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali, da contributi straordinari e/o volontari;
2. dalle eventuali attività marginale di carattere commerciale conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la



vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio-preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati e trascritti unitamente al verbale di approvazione nel libro verbali delle assemblee. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.



Art. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei presenti in prima convocazione e della maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione.

Art. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell' Art. 8 di questo Statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – CLAUSULA COMPROMISSORIA

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.



Art. 25 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Roma data 02.01.2015

Letto, approvato e sottoscritto



Pietro Di Fino

Gina Litti

Paolo Di Fino

Francesca Di Fino

Gianmauro Renzi

Annachiara Cudazzo

